
CAMERA DEI DEPUTATI

**SEGRETARIATO GENERALE
COMMISSIONI PERMANENTI**

BOLLETTINO DELLE COMMISSIONI

AGRICOLTURA (IX)

Giovedì 23 marzo 1950 (In sede legislativa). — *Presidenza del Presidente GERMANI.* — Intervengono il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, Segni e il Sottosegretario di Stato, Colombo.

La Commissione prosegue l'esame del disegno di legge (n. 1117): « Norme modificative delle disposizioni vigenti in materia di concessione di terreni incolti ai contadini ». Su due articoli aggiuntivi proposti dagli onorevoli Miceli e Grifone interloquiscono, oltre ai proponenti, al relatore, al Presidente ed al Ministro, i deputati Calcagno e Gui: la Commissione non approva i due articoli aggiuntivi. Successivamente è approvato senza modificazioni l'articolo 8 nel testo ministeriale. Gli onorevoli Calcagno, Burato ed altri presentano un articolo aggiuntivo relativo alle sanzioni penali per occupazioni arbitrarie di terreni o per violenze commesse durante le occupazioni. Interloquiscono gli onorevoli Grifone, Calcagno, Gui, Gatto, Palazzolo, Miceli, Lopardi, Sampietro, Gorini, oltre al relatore Pugliese e al Presidente.

La discussione prosegue in seduta notturna.

Ritirato l'emendamento Calcagno-Burato, la Commissione approva senza modificazioni gli articoli 9 e 10, ultimi del disegno di legge.

Il deputato Miceli presenta un ordine del giorno inteso a sollecitare l'aiuto del Governo per le cooperative, ordine del giorno che la Commissione decide di proporre come raccomandazione, dopo interventi del Presidente, del relatore Pugliese, del Ministro Segni e del deputato Gui.

Successivamente la Commissione approva, dopo interventi dei deputati Sansone e Gui, un ordine del giorno Lazzati ed altri così formulato:

« La Commissione permanente per l'agricoltura, esaminato il disegno di legge n. 1117, convinta, in vista delle facilitazioni concesse, della necessità

di stabilire sanzioni penali per la occupazione arbitraria di terreni secondo l'oggetto dell'articolo aggiuntivo proposto dagli onorevoli Calcagno e Bonomi, fa voti perché sia subito presentato dal Governo un disegno di legge avente per oggetto il contenuto dell'articolo stesso».

Il disegno di legge è quindi votato a scrutinio segreto ed approvato.

Venerdì 24 marzo 1950. (In sede legislativa). — *Presidenza del Presidente GERMANI.* — Interviene il Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste, Colombo.

La Commissione prosegue la formulazione degli articoli del disegno di legge (n. 175): « Disposizioni sui contratti agrari di mezzadria, affitto, colonia parziaria e compartecipazione ».

L'articolo 25-II (Conduzione diretta del fondo), dopo una discussione alla quale partecipano, oltre al Presidente, al relatore e al Sottosegretario Colombo, i deputati Pugliese, Tonengo, Truzzi, Ferraris, Miceli, Sansone, Benvenuti, Tommasi e Cimenti, è approvato in una nuova formulazione, proposta dai deputati Pugliese e Benvenuti, con un emendamento Truzzi che consente all'affittuario di rimanere sul fondo come mezzadro, qualora il disdettante intenda condurre il fondo stesso a mezzadria.

La Commissione riprende quindi in esame un articolo aggiuntivo dell'onorevole Rivera, relativo all'affitto delle erbe da pascolo. Dopo ampia discussione, alla quale partecipano i deputati Miceli, Cimenti, Mannironi, Volgger, Marengi, nonché il Presidente e il relatore Gui, si decide di incaricare il proponente, il relatore e l'onorevole Cimenti di approfondire la questione e di riproporla in una prossima seduta.

Si passa quindi al titolo IV (Della colonia parziaria e compartecipazione), e si approvano senza modificazioni l'articolo 26-II relativo alla durata e l'articolo 26-III concernente la disdetta. Anche l'articolo 27 (Riparto) è approvato nel testo della Commissione, dopo respinti un emendamento aggiuntivo del deputato Grammatico ed altro emendamento del deputato Adonnino.

Il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta.

FINANZE E TESORO (IV)

Venerdì 24 marzo 1950. (In sede legislativa). — *Presidenza del Presidente SCOCA.* — Intervengono i Sottosegretari di Stato: per il tesoro, Chiaramello e per le finanze, Castelli Edgardo.

Si esamina la proposta di legge dell'onorevole Numeroso ed altri (n. 321). « Applicazione dei limiti di età stabiliti dall'articolo 1 del decreto legislativo 2 aprile 1948, n. 307, ai sottufficiali e militari di truppa della Guardia di finanza trattenuti in servizio ». Riferisce il deputato Vicentini il quale, d'accordo con il proponente e con il Governo, propone l'aggiunta di due nuovi articoli e modifiche al titolo e agli articoli della proposta stessa. In base al testo proposto, si stabiliscono i nuovi limiti di età per i sottufficiali e militari di truppa della guardia di finanza (articolo 1); si dispone

che ai sottufficiali e guardie trattenuti in servizio si applichino gli stessi limiti di età dei pari grado del servizio permanente; mentre coloro che siano stati collocati in congedo, per aver compiuto il quinquennio nella posizione di trattenuti, senza aver raggiunto i limiti di età stabiliti dall'articolo 1, potranno essere riassunti in servizio (articolo 2); si autorizzano i sottufficiali e militari di truppa trattenuti in servizio ai sensi del decreto legislativo 9 marzo 1948, n. 450, ad essere ulteriormente trattenuti in servizio, però non oltre l'aprile del 1951 (articolo 3); si specifica infine quali siano i servizi prestati nel Corpo della guardia di finanza che possano essere considerati utili ai fini della pensione (articolo 4). Gli articoli modificati ed aggiuntivi sono approvati dalla Commissione.

Sul disegno di legge (n. 1119): « Miglioramenti economici ai titolari di rendite di infortunio già a carico di istituti austro-ungarici di previdenza e agli infortunati in zona di operazioni durante la guerra 1915-18 » (Approvato dalla V Commissione permanente del Senato). riferisce il deputato Bavaro e interloquiscono il Presidente Scoça e il deputato Walter. Gli articoli del provvedimento sono approvati senza modificazioni.

Si esamina, poi, il disegno di legge (n. 1154): « Proroga delle agevolazioni fiscali e tributarie a favore dell'Ente nazionale di lavoro per i ciechi » (Approvato dalla V Commissione permanente del Senato). Riferisce il deputato Balduzzi ed interloquiscono, oltre al Presidente e al Sottosegretario Castelli Edgardo, i deputati Saggin, Mannironi e Chiostergi. Il provvedimento è approvato nel testo proposto.

Sul disegno di legge (n. 1158): « Assunzione a carico del Tesoro dell'ammontare degli interessi spettanti alla Banca Nazionale del Lavoro sulle somme da essa anticipate, per conto del Tesoro, alle industrie minerarie sarde » (Approvato dalla V Commissione permanente del Senato), riferisce il deputato Castelli Avolio ed interloquiscono, particolarmente sulla questione relativa al fatto che il provvedimento comporta oneri gravanti sull'esercizio scorso, il Presidente Scoça, il Sottosegretario Chiaramello ed i deputati Chiostergi, Ferreri, Mannironi, Walter, De Palma, Tremelloni, Saggin, Troisi, Tudisco, Tarozzi, Barbina, Balduzzi, Cavinato, Bavaro e Amendola Giorgio. Gli articoli del disegno di legge sono approvati senza modificazioni.

Il deputato Mannironi presenta un'ordine del giorno, accettato dal Governo come raccomandazione, con il quale si fanno voti affinché i Ministri del tesoro e dell'industria, nel disporre il recupero delle somme anticipate alle aziende minerarie sarde, attraverso la Banca Nazionale del Lavoro, provvedano a ripartire tale debito in rate pluriennali.

Si esamina infine il disegno di legge (n. 1074): « Modifiche al regio decreto-legge 13 gennaio 1936, n. 70, convertito in legge 4 giugno 1936, n. 1342, sulla istituzione del monopolio di vendita delle cartine e tubetti per sigarette ». Su proposta del relatore Troisi, il disegno di legge è approvato.

I suddetti provvedimenti nn. 321, 1119, 1154, 1158 e 1074, sono votati e approvati a scrutinio segreto.

GIUSTIZIA (III)

Venerdì 24 marzo 1950. (In sede legislativa). — *Presidenza del Presidente BETTIOL GIUSEPPE.* — Interviene il Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia, Tosato.

La Commissione inizia l'esame della proposta di legge dei deputati Dal Canton Maria Pia, Bettiol Giuseppe ed altri (n. 1146): « Modifica all'articolo 411 del Codice civile ». Interloquiscono, oltre al Presidente e al relatore onorevole Dal Canton Maria Pia, i deputati Rocchetti, Gennai Tonietti Erisia, Scalfaro e il Sottosegretario Tosato.

Il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta.

GIUSTIZIA (III) E DIFESA (V)

(COMMISSIONI RIUNITE)

Venerdì 24 marzo 1950. — *Presidenza del Presidente della Commissione giustizia, BETTIOL GIUSEPPE.* — La Commissione prosegue l'esame del disegno di legge (n. 248): « Riordinamento del Tribunale supremo militare » ed approva il seguente ordine del giorno presentato dagli onorevoli Leone Giovanni ed altri: « Le Commissioni riunite della giustizia e della difesa deliberano che il disegno di legge sul riordinamento del Tribunale supremo militare sia ispirato: 1°) alla trasformazione del Tribunale supremo militare in giudice di secondo grado (appello); 2°) alla istituzione di una sezione specializzata della Corte di Cassazione con la partecipazione di militari alla composizione del Collegio ».

Dopo discussione, cui partecipano, oltre al Presidente, i deputati Azzi, Codacci Pisanelli, Leone Giovanni, Riccio, Concetti, Capalozza, Chatrian, Calamandrei, Geuna, Perrone Capano, Cuttitta, Coccia, Ferrandi e Gullo, la Commissione decide di affidare ad un Comitato (di cui domanda la nomina al Presidente) la formulazione del nuovo testo degli articoli del disegno di legge in corrispondenza alle direttive fissate nell'ordine del giorno approvato.

Il Presidente designa quali componenti del Comitato i deputati: Gullo, Bottonelli, Targetti, Guadalupi, Vetrone, Leone-Marchesano, Calamandrei, Bettiol Giuseppe, Chatrian, Leone Giovanni, Carignani, Vocino, Riccio, Codacci Pisanelli, Coccia, Carron, Amatucci e Fietta.

INTERNI (I)

Giovedì 23 marzo 1950. — *Presidenza del Vicepresidente LUCIFREDI.* — La Commissione, proseguendo in seduta notturna l'esame degli articoli del disegno di legge (n. 984): « Modifiche al decreto legislativo luogotenenziale 7 gennaio 1946, n. 1, per la elezione dei consigli comunali », approva

L'articolo 6, sostitutivo dell'articolo 65 del citato decreto legislativo, concernente la costituzione dell'ufficio centrale, i criteri per la determinazione della cifra elettorale di lista e della cifra individuale di ciascun candidato e per l'assegnazione del numero dei consiglieri spettanti a ciascuna lista, nel testo proposto dal relatore onorevole Carignani a nome dell'apposito ristretto comitato. Con emendamento soppressivo Carpano Maglioli, tale testo è modificato nel senso di escludere la prevista riduzione ad un quinto, anziché a un terzo, dei seggi assegnati alle minoranze nell'ipotesi che la lista di maggioranza abbia riportato un numero di voti superiore ai due terzi. Con lievi modifiche al testo del progetto governativo sono quindi approvati gli articoli 7, relativo ai criteri per detta assegnazione in relazione a particolari ipotesi, ed 8 che, in sostituzione dell'articolo 68 dello stesso decreto legislativo, prevede e regola l'ipotesi della surroga in caso di vacanza di seggi nel periodo della durata in carica del Consiglio.

Le disposizioni del Capo III, relative alla votazione e allo scrutinio in tutti i Comuni e concernenti in particolare la facoltà degli appartenenti al seggio ed alla forza pubblica in servizio di ordine di votare nella sezione presso la quale esercitano il loro ufficio (articolo 9), l'orario della votazione (articolo 10), il compenso spettante ai Presidenti degli uffici elettorali e agli scrutatori e segretari (articolo 11), nonché i criteri per la determinazione degli eletti ove sia stata ammessa e votata una sola lista e la nullità dell'elezione qualora il numero dei votanti non abbia raggiunto una data percentuale o più della metà dei seggi assegnati al Comune rimanga vacante (articolo 12), sono approvate con alcune modifiche al testo governativo.

La Commissione passa quindi all'esame delle disposizioni del Capo IV, relative agli organi dell'amministrazione comunale ed alle condizioni di eleggibilità. L'articolo 13, che determina (in sostituzione dell'articolo 3 del citato decreto legislativo) il numero massimo degli assessori che possono far parte, in relazione alle varie categorie di Comuni, della Giunta municipale, è approvato con una modifica intesa ad aumentare nei Comuni cui sono assegnati ottanta consiglieri il numero degli assessori effettivi, e con altra modifica (proposta dall'onorevole Sampietro Umberto), secondo la quale il numero degli assessori viene fissato dal Consiglio comunale « successivamente » alla nomina del Sindaco.

L'articolo 14, concernente le condizioni di validità dell'elezione del sindaco, è approvato nel testo governativo. All'articolo 15, è apportata una modifica intesa ad escludere la necessità di ricorrere alla rinnovazione integrale del Consiglio nell'ipotesi che un comune passi da una ad altra classe in conseguenza degli accertamenti risultanti da un censimento generale della popolazione; l'approvazione dell'intero articolo è però rinviata, per un più ponderato esame dell'altra ipotesi, in cui la rinnovazione è prevista, e cioè in conseguenza di una modificazione territoriale.

Su proposta del relatore del comitato, è approvata la soppressione dell'articolo 16, modificativo del primo comma dell'articolo 12 del citato decreto legislativo, di cui è pertanto mantenuta la disposizione, relativa alla eleggibilità dei consiglieri comunali.

Con l'approvazione quindi dell'articolo 17 nel testo governativo, che stabilisce condizioni eccezionali di ineleggibilità richiamando l'articolo 93 della legge per l'elezione della Camera dei Deputati (n. 26 del 1948), la Commissione completa l'esame delle disposizioni di questo Capo.

Sono infine approvati nel testo governativo gli ultimi due articoli, 18 e 19 del disegno di legge, contenenti disposizioni transitorie e finali.

Alla discussione prendono parte, oltre al Presidente, i deputati Angelucci Nicola, Rossi Paolo, Russo Carlo, Carpano Maglioli, Corbi, Almirante, Turchi, Merloni, Quintieri, Tozzi Condivi, Longhena, Sampietro Umberto ed il relatore Carignani.

LAVORI PUBBLICI (VII)

Venerdì 24 marzo 1950. — *Presidenza del Presidente BELLARDI* — Interviene il Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici, Camangi.

La Commissione riprende in esame, per il parere alla Commissione speciale per la ratifica, il decreto legislativo 6 dicembre 1947, n. 1501, recante disposizioni per la revisione dei prezzi contrattuali degli appalti di opere pubbliche.

Il relatore Matteucci propone ulteriori modifiche non sostanziali allo scopo di meglio chiarire, per una efficace tutela degli interessi dell'Amministrazione, la questione del « metodo » della revisione. Dopo interventi, oltre che del Sottosegretario Camangi, dei deputati Caroniti, Caiati e Girolami, la Commissione conferma il proprio parere favorevole alla ratifica del decreto, accettando le nuove modifiche proposte dal relatore ed esprimendosi invece in senso contrario all'accoglimento delle modifiche sostanziali apportate al decreto stesso dalla VII Commissione permanente del Senato.

TRASPORTI (VIII)

Venerdì 24 marzo 1950. — *Presidenza del Presidente ANGELINI*. — La Commissione procede alla votazione per la nomina di un Vicepresidente in sostituzione del defunto onorevole Pera.

Risulta eletto l'onorevole Salerno.

Venerdì 24 marzo 1950. (In sede legislativa). — *Presidenza del Presidente ANGELINI*. — Intervengono i Ministri: delle poste e delle telecomunicazioni, Spataro, e della marina mercantile, Simonini, ed i Sottosegretari di Stato: per i trasporti, Mattarella, e per la marina mercantile, Tambroni.

La Commissione esamina la proposta di legge del deputato Sailis (n. 1144): « Proroga del termine di validità dei biglietti ferroviari per i familiari dei membri del Parlamento ». Dopo la relazione dell'onorevole Caroniti la proposta è approvata con un emendamento all'articolo 1, in base al quale i biglietti gratuiti per i familiari dei membri del Par-

lamento hanno la validità di due anni a partire dal giorno della loro emissione.

Sul disegno di legge (n. 1039): « Anticipazione di fondi da parte del Tesoro dello Stato alla gestione mutui per il personale delle ferrovie dello Stato », riferisce l'onorevole Caroniti ed interloquiscono, oltre al Presidente e al relatore, il Sottosegretario Mattarella e i deputati Veronesi e Lombardi Riccardo. Il disegno di legge è approvato nel testo ministeriale.

È pure approvato, su proposta del relatore, un ordine del giorno, con cui la Commissione, richiamandosi all'ordine del giorno votato dalla VII Commissione del Senato il 2 dicembre 1949, invita i Ministri dei trasporti e del tesoro a voler presentare entro sei mesi un disegno di legge che provveda ad integrare e ad aumentare i fondi per la gestione mutui per il personale delle ferrovie dello Stato, in modo da soddisfare i casi di richiesta di mutui quinquennali e decennali effettivamente gravi ed indilazionabili; fa voti inoltre che venga studiato un piano organico che riporti la disponibilità dei fondi predetti al valore di acquisto prebellico.

La Commissione esamina quindi il disegno di legge (n. 1114): « Maggiorazione dei canoni per la manutenzione e l'uso di linee telegrafiche e telefoniche e degli apparati telegrafici per gli esercizi 1947-48 e 1948-49 », già approvato dalla VII Commissione permanente del Senato. Dopo la relazione svolta dall'onorevole De Martino Alberto, il disegno di legge è approvato, senza modificazioni, nel testo trasmesso dal Senato.

La Commissione prosegue quindi la discussione, iniziata nella seduta del 17 marzo 1950, del disegno di legge (n. 1101): « Provvedimenti per gli appartenenti alla disciolta milizia nazionale portuaria ». Riferisce il relatore Pertusio ed intervengono nella discussione, oltre al Presidente e al relatore, il Ministro Simonini e i deputati Lombardi Riccardo, Salerno, Baldassari, Jervolino Angelo, Spoleti, Petrucci, Salvatore e Mazza. Il disegno di legge è approvato con alcuni emendamenti agli articoli. Prima che si passi alla votazione a scrutinio segreto, da parte del prescritto numero di deputati è presentata richiesta, a termini dell'articolo 40 del Regolamento, perché l'esame del disegno di legge sia rimesso all'Assemblea.

S'inizia quindi la discussione della proposta di legge Angelini ed altri (n. 1132): « Modifica della legge 8 marzo 1949, n. 75, recante provvedimenti a favore dell'industria delle costruzioni navali e degli armamenti ». Riferisce l'onorevole Orlando e interloquiscono, oltre al relatore e al Presidente, il Ministro Simonini e i deputati Ducci, Pertusio, Salerno, Borsellino e Serbandini.

Il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta.

La Commissione vota quindi a scrutinio segreto ed approva i disegni di legge nn. 1144, 1039 e 1114.